

REGOLAMENTO (CEE) N. 539/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1991

relativo alle domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione, per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/90⁽⁴⁾, dispone che, sino al 30 giugno 1991, i titoli d'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, comportanti fissazione anticipata della restituzione, vengono rilasciati entro tre giorni lavorativi dal giorno di presentazione della domanda; che a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli d'esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che le domande di titoli presentate in data 1º marzo 1991 vertono su 371 084 t e che il quantitativo

massimo da impegnare è di 75 000 t; che occorre fissare la percentuale di riduzione corrispondente per le domande di titoli d'esportazione presentate in data 1º marzo 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1.

Le domande di titoli d'esportazione, comportanti fissazione anticipata della restituzione, per le farine di frumento di cui al codice NC 1101 00 00, presentate in data 1º marzo 1991 e trasmesse alla Commissione prima del 2 marzo 1991, sono accolte per i quantitativi ivi indicati, previa applicazione del coefficiente 0,20. Le domande che non vengano trasmesse alla Commissione prima del 2 marzo 1991 sono respinte.

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 18. 12. 1990, pag. 10.